

8/18
L.P.



TRIBUNALE DI BERGAMO

Il giudice designato,
ha pronunciato il seguente

DECRETO

avente ad oggetto l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio di:

Angelo Alberto Valentino, nato a Lucera (FG), il 8.2.1963, C.F. VLNNLL63B08E716N, residente in Capriate San Gervasio (BG), via Grignano 6/c;

visto il ricorso con cui la sopraindicata persona fisica ha chiesto la liquidazione del suo patrimonio ex artt. 14 *ter* e segg. l. n. 3/12;

vista la documentazione allegata;

ritenuto che sussistano tutti i presupposti per l'apertura della procedura in quanto:

- questo giudice è territorialmente competente ai sensi dell'art. 9, comma 1 l. n. 3/12, essendo il debitore residente in un comune compreso nel circondario del Tribunale di Bergamo;
- il debitore non è soggetto alle disposizioni sul fallimento ai sensi dell'art. 1 LF, essendo ampiamente al di sotto dei limiti dimensionali di cui alla suddetta disposizione;
- il debitore non ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- il debitore si trova in stato di sovraindebitamento, come risulta dall'esistenza di: inadempimenti, dichiarazioni confessionarie, accertamenti svolti dall'Organismo di Composizione della Crisi, le cui mansioni sono svolte dal professionista nominato ex art. 15, comma 9 l. n. 3/12, circostanze che dimostrano come lo stesso non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
- nella domanda è contenuto l'elenco dei beni del signor Valentino ed alla stessa è allegata la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, il cui contenuto è conforme alle previsioni di legge;

- l'O.C.C. ha infatti indicato le cause dell'indebitamento ed escluso un comportamento negligente in capo al debitore; ha esposto le ragioni, non imputabili al ricorrente, che hanno determinato la sua incapacità di adempiere; ha fornito un resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni ed escluso l'esistenza di atti impugnati dai creditori; ha da ultimo dato atto della completezza ed attendibilità della documentazione prodotta a corredo della domanda;

- l'organismo di composizione della crisi ha dato notizia della domanda agli uffici fiscali ed all'agente della riscossione nei termini di cui all'art. 14 ter, n. 4, l. 3/2012;

- è stato possibile ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore; rilevato che il ricorrente non ha richiesto l'esclusione di alcun bene dalla liquidazione, che dunque comprende tutti i beni di proprietà del signor Valentino, fatta salva la fissazione del limite ex art. 14 ter comma 6 lettera b);

ritenuto che detto limite debba essere fissato in misura pari ad euro 1.600,00 mensili netti, importo pari a quello stimato dall'O.C.C. quale necessario per il sostentamento del ricorrente e per lo svolgimento della sua attività, di modo che allo stato il ricorrente è legittimato a trattenere l'intero reddito percepito, pari ad una media di euro 1.300,00 mensili;

rilevato infine che il ricorrente può essere autorizzato ad utilizzare l'immobile nel quale risiede sino alla sua vendita, sussistendo gravi e specifiche ragioni in tal senso, ragioni connesse alle finalità abitative cui l'uso è funzionale;

P.Q.M.

letto l'art. 14 *quinquies* l. n. 3/12 e succ. mod.;

DICHIARA APERTA

- ✓ la procedura di liquidazione del patrimonio di:
Angelo Alberto Valentino, nato a Lucera (FG), il 8.2.1963, C.F. VLNNLL63B08E716N, residente in Capriate San Gervasio (BG), via Grignano 6/c;
visto l'art. 15, comma 8, l. n. 3/12 e succ. mod.

NOMINA

- ✓ liquidatore la dr.ssa Barbara Putorti, la quale, per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;



DISPONE

che sino al momento in cui il decreto di omologazione diventerà definitivo, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari od esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

ORDINA

che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Bergamo

ORDINA

che il presente decreto venga trascritto nei registri immobiliari ed al PRA, a cura del liquidatore;

ORDINA

al liquidatore di iniziare con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei beni e di effettuare la comunicazione prevista dall'art. 14 *sexies* comma 1 l. n. 3/12 e succ. mod.

ORDINA

la consegna ed il rilascio dei beni mobili e immobili facenti parte del patrimonio di liquidazione

FISSA

in euro 1.600,00 mensili il limite occorrente al mantenimento del ricorrente;

AUTORIZZA

il debitore, sussistendo gravi e specifiche ragioni, a risiedere nell'immobile oggetto di liquidazione sino alla vendita dello stesso.

Così deciso in Bergamo, il 26 aprile 2018.

Il giudice

dr. Elena Gelato

IL CANCELLIERE
(Luisa Salvetti)

